



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

COPIA

**ORD. Registro Generale n. 422**

## IL SINDACO

**Oggetto:** ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e bonifica della discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, già oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. B0526 del 23.02.2009, rilasciata dalla Regione Lazio e successive autorizzazioni Determinazione n. B3696 del 13.08.2009 della Regione Lazio - Determina n. B6825 del 30.12.2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio - Determinazione della Regione Lazio n. A04360 del 30.05.2013 e Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12.08.2013, pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 13.08.2013, con le quali Eco Italia 87 S.r.l. veniva autorizzata, in variante, alla prosecuzione della coltivazione della discarica dell'Inviolata, insistente su area distinta al Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 2, sezione Marco Simone, particelle 22, 23, 217, 219, 220, 221, 223, 225 e 226, per ragioni di sicurezza, igiene e sanità pubblica, ex art. 181, comma 2, del D.Lgs. 42/04, art. 191 c. 1 e 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

## PRESO ATTO CHE

- 1) In data 23.02.2009 Eco Italia 87 S.r.l. (c.f. e p.iva 01959161009), con sede legale in Roma, Viale dell'Esperanto n. 74, otteneva da parte della Regione Lazio il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. B0526 per l'ampliamento, a margine della discarica già esistente, del nuovo invaso per la raccolta dei rifiuti non pericolosi in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio per l'abbancamento di 380.000 mc, su terreno della estensione di circa 17.400,00 mq., su area distinta al Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 2, sezione Marco Simone, particelle 22, 23, 217, 219, 220, 221, 223, 225 e 226 (Vedasi sul punto *infra*);
- 2) Con determinazione n. B3696 del 13.08.2009 la Regione Lazio approvava la variante non sostanziale con la quale Eco Italia S.r.l. 87 S.r.l. viene autorizzata all'ampliamento dell'invaso (denominato "*Sesto Invaso*"), proseguendo la coltivazione della discarica con il limite massimo di conferimento pari a 80.000 mc;
- 3) Con Determina n. B6825 del 30.12.2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio autorizzava Eco Italia 87 S.r.l. alla messa in esercizio del lotto A del nuovo invaso di discarica

denominato “*Sesto Invaso*”, già autorizzato con Determinazione n. B0526/2009;

- 4) Con Determinazione della Regione Lazio n. A04360 del 30.05.2013 Eco Italia 87 S.r.l. veniva approvata la variante non sostanziale all’A.I.A. n. B0526 del 23.02.2009 con prosecuzione della coltivazione del così detto “*Sesto Invaso*” per una volumetria pari a 27.500 mc e un quantitativo pari a 25.000 tonnellate;
- 5) Con Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12.08.2013, pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 13.08.2013, veniva ordinato a Eco Italia 87 S.r.l. di accettare e smaltire, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e del D.M. 27 Settembre 2010 sull’invaso in coltivazione i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi per un periodo di sei mesi e per un quantitativo massimo pari a 75.000 mc;
- 6) L’area ove insiste l’invaso di discarica sopra richiamato è stata sottoposta a sequestro preventivo con decreto del GIP del Tribunale di Tivoli del 28.02.2014, eseguito dalla P.G. in data 11.03.2014;
- 7) Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 13/2019, depositata il 01.04.2019, emessa nell’ambito del giudizio R.G.N.R. 1003/2014 – R.G. DIB. 2808/2015, condanna RANDO FRANCESCO, nato a Genova il 12.08.1937 e DEODATI ANGELO, nato a Pisoniano (Rm) il 15.10.1935, nella qualità di legali rappresentanti di Eco Italia 87 S.r.l. e MAGRINI PAOLO, nato a Roma, il 09.11.1955, nella qualità di direttore tecnico di Eco Italia 87 S.r.l., colpevoli dei reati di cui agli articoli 110, 113 c.p. e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 20 lettera C della Legge 47/85 (ora art. 44 lettera C) del D.P.R. n. 380/2001 nonché del reato di cui agli articoli 110 e 113 c.p. e 256, comma 3, del D.lgs. n. 152/06;
- 8) La citata decisione accerta che l’area interessata dall’intervento di ampliamento realizzato da Eco Italia 87 S.r.l. ricade non solo all’interno del Parco archeologico dell’Inviolata, istituito con L.R. Lazio n. 22 del 20.06.1996, caratterizzato da numerose presenze archeologiche, prevalentemente di età romana, ma risulta anche coinvolta da vincolo archeologico e paesaggistico, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera B e 142, comma 1, lettera M del D.Lgs. n. 42/2004 (in quanto “zona di interesse archeologico già individuata”) e, per l’effetto, l’intervento di ampliamento, autorizzato con A.I.A. n. B0526 del 23.02.2009 rilasciata dalla Regione Lazio, necessitava della preventiva acquisizione del nulla osta da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
- 9) Il suddetto provvedimento del Tribunale di Tivoli ordina, ai sensi dell’art. 181, comma 2, del D.Lgs. n. 42/04, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei citati condannati;
- 10) Il TAR Lazio, Sezione Prima Ter, con sentenza n. 3418/2014 del 28.03.2014, emessa nell’ambito dei giudizi riuniti R.G. n. 8419/2013 e R.G. n. 9310/2013, nell’ambito dei quali il Comune di Guidonia Montecelio era costituito, ha annullato, per difetto di istruttoria, la Determinazione della Regione Lazio n. A04360 del 30.05.2013 nonché l’Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12.08.2013, pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 13.08.2013, provvedimenti in forza dei quali Eco Italia 87 S.r.l. veniva autorizzata, in variante, alla prosecuzione della coltivazione del così detto “*Sesto Invaso*”;

- 11) Detto giudizio risulta pendente innanzi al Consiglio di Stato per gravame proposto da Eco Italia 87 S.r.l.;

#### **CONSIDERATO IL REGIME VINCOLISTICO EMERGENTE**

dal Certificato di Destinazione Urbanistica relativo all'area su cui insiste la discarica dell'Inviolata (su area distinta al Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 2, sezione Marco Simone, particelle 22, 23, 217, 219, 220, 221, 223, 225 e 226), prevede "*Zona E – sottozona E1 con destinazione agricola ricadente in zona F – sottozona F7 con destinazione impianti e attrezzature militari (per la particella 226), con i seguenti vincoli dalla tavola B del P.T.P.R. adottato con DGR 556/07 e 1025/07 le particelle 226 e 223 e minima parte della particella 221 sono interessate dal vincolo dei beni puntuali diffusi (Tp 058-1877) con una fascia di rispetto di metri 100,00 inoltre tutte le particelle ricadono all'interno del vincolo del D.M. 73/2016 come beni d'insieme; vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche art 136 D.Lgs. n. 42/2004. Dalla Tavola A del P.T.P.R. il lotto è in area del paesaggio agrario di rilevante valore e ricade in ambiti di recupero e valorizzazione paesistica. Si fa presente che con D.P.C. n. 35/2009 è stato approvato il Piano Territoriale Provinciale Generale con gli effetti di cui alla Legge n. 1902/1952 e in via definitiva con D.P.C. n. 1/2010 ed il terreno ricade in area del territorio agricolo tutelato e parte in area di connessione primaria*";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- 1) a prescindere dalle statuizioni contenute sia nella rievocata sentenza di condanna n. 13/2019 del Tribunale di Tivoli, che nella citata sentenza del TAR Lazio n. 3418/2014, l'assenza del preventivo nulla osta paesaggistico e del parere archeologico da parte degli Enti competenti comporta l'illegittimità *ab origine* del titolo autorizzativo (A.I.A. n. B0526 del 23.02.2009 rilasciata dalla Regione Lazio) in forza del quale Eco Italia 87 S.r.l. ha proceduto ai lavori di ampliamento della discarica e di tutti gli atti conseguenti ed ad essa successivi;
- 2) il vizio genetico di cui è attinto il titolo autorizzativo (A.I.A. n. B0526 del 23.02.2009) originariamente rilasciato in favore di Eco Italia 87 S.r.l. assorbe e coinvolge tutti le ulteriori autorizzazioni ottenute da Eco Italia 87 S.r.l. inerenti anche il così detto "*Sesto Invaso*" della discarica dell'Inviolata in quanto atti conseguenti, connessi, consequenziali e cronologicamente successivi all'A.I.A. del 23.02.2009;
- 3) i suddetti interventi di ampliamento non sono neanche suscettibili di sanatoria avendo di fatto modificato in modo sensibile l'assetto originario del territorio sottoposto a vincolo (opere estese su una superficie di mq. 17.400,00 circa, con un volume di circa 380.000 metri cubi di rifiuti allocati e successive varianti in ampliamento), ancorché detta possibilità risulti giuridicamente preclusa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 146, comma 4, e 167, commi 4 e 5, 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.M. MIBACT n. 73/2016;
- 4) nonostante la natura permanente dei reati per i quali sono stati condannati i Sig.ri RANDO FRANCESCO, DEODATI ANGELO, e MAGRINI PAOLO (in precedenza meglio generalizzati) è giuridicamente cessata in virtù della esecuzione del sequestro preventivo dell'area in parola, avvenuta in data 11.03.2014, le opere, gli interventi ed i rifiuti allocati all'interno della discarica dell'Inviolata, abusivamente realizzata, permangono *in situ*, generando, per l'effetto, l'esigenza da parte dell'Ente di procedere al ripristino stato e alla bonifica dell'area e del sottosuolo in danno degli autori materiali delle condotte contestate;

- 5) all'epoca del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale n. B0526 del 23.02.2009 da parte della Regione Lazio a Eco Italia 87 S.r.l. e dei successivi lavori di ampliamento della discarica, i Sig.ri RANDO Francesco e DEODATI Angelo ricoprivano il ruolo di legali rappresentanti di Eco Italia 87 S.r.l. mentre il Sig. MAGRINI Paolo quello di Direttore Tecnico di Eco Italia 87 S.r.l.;
- 6) Eco Italia 87 S.r.l. (c.f. e p.iva 01959161009) con sede legale in Roma, Viale dell'Esperanto n. 74 risulta essere la titolare della Autorizzazione Integrata Ambientale n. B0562 del 23.02.2009 e delle successive autorizzazioni in variante poi risultate e dichiarate illegittime in virtù delle citate pronunce e, comunque, il soggetto giuridico titolare della gestione della discarica dell'Inviolata di rifiuti non pericolosi;
- 7) Ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 156/2006 *“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*;

**RITENUTO CHE:**

- 1) Alla luce di quanto emerso, l'area della discarica dell'Inviolata versa in condizioni di precarietà ambientale, rappresentando un rischio per l'incolumità pubblica nonché fonte di inquinamento per il suolo, il sottosuolo, le acque e l'aria, come per altro emerso dalla campagna di controlli eseguiti da ARPA Lazio nel corso degli anni ed ancora in itinere;
- 2) Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza, di monitoraggio, le procedure di capping, il piano di caratterizzazione e di bonifica ambientale della discarica dell'Inviolata;
- 3) La coltivazione della discarica dell'Inviolata compreso l'invaso di discarica così detto *“Sesto Invaso”* risulta di fatto ultimato, ancorché sottoposto a sequestro preventivo a decorrere dal 11.03.2014;

**RITENUTO:**

Improcrastinabile ed urgente provvedere alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti in sito nonché alla messa in sicurezza sanitaria ed ambientale dell'area;

**VISTO:**

l'art. 7 della Legge 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti di competenza caratterizzati da ragioni di urgenza e celerità del procedimento, nel caso di specie consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse collettivo dell'igiene pubblica, non viene comunicato l'avvio del procedimento;

l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni di ripristino ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

l'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2006 il quale prevede che *“chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno”*;

**RAVVISATA:**

la sussistenza dei presupposti, di diritto e di fatto, connessi a motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario per emettere ordinanza sindacate ex art 191 co. 1 del D.lgs 152/2006;

**RITENUTO:**

congruo assegnare un termine di mesi diciotto per adempiere alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di bonifica dell'area interessata da parte degli obbligati in solido;

**VISTA:**

la prossimità territoriale del Comune di Fonte Nuova sia con il territorio del Comune di Guidonia Montecelio che, più specificatamente, con l'area del Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata;

**RITENUTO**, di provvedere in merito, senza ritardo alcuno;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO e richiamati** nello specifico:

D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e sue modifiche ed integrazioni normative;

Il D.lgs n. 152/2006 e L'ex art 191 comma 1 del Dlgs 152/2016

Il D.Lgs. n. 36 del 13 Gennaio 2003

**ORDINA**

**A**

**A) RANDO FRANCESCO**, nato a Genova il 12.08.1937, residente in Roma, Via Mar della Cina n. 248;

**B) DEODATI ANGELO**, nato a Pisoniano (Rm) il 15.10.1935, residente in Pisoniano (Rm) Via Colle n. 85;

**C) MAGRINI PAOLO**, nato a Roma, il 09.11.1955, residente in Roma, Viale Regina Margherita n. 169;

**D) ECO ITALIA 87 S.R.L.**, (c.f. e p.iva 01959161009), (PEC [ecoitalia87@pec.it](mailto:ecoitalia87@pec.it)), con sede legale in Roma, Viale dell'Esperanto n. 74, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

ciascuno nelle rispettive qualità di cui in parte motiva, quali responsabili in solido di provvedere, a loro cura e spese, al ripristino *ante operam* dello stato dei luoghi nonché alla bonifica dell'area della discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, , già oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. B0526 del 23.02.2009 e successive autorizzazioni (Determinazione della Regione Lazio n. A04360 del 30.05.2013 - Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12.08.2013 pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 13.08.2013),

Ordinanza SINDACALE n.422 del 18-12-2019 Comune di Guidonia Montecelio

insistente su area distinta al Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio, al foglio 2, sezione Marco Simone, particelle 22, 23, 217, 219, 220, 221, 223, 225 e 226, con rimozione dei rifiuti in sito, conferimento ad altro impianto di recupero e smaltimento autorizzato, mediante impresa abilitata al trasporto e regolarmente iscritta all'albo speciale entro il termine di mesi diciotto decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, con invito a comunicare a codesto Ente entro venti giorni dalla avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo,

### **PREVIA**

- 1) Richiesta di dissequestro dell'area ove insiste la discarica dell'Inviolata;
- 2) Classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione di codice CER, ovvero, qualora trattasi di rifiuti non classificabili a vista perché eterogenei con caratterizzazione a cura di laboratorio accreditato;
- 3) Adozione di tutte le opere propedeutiche ed i progetti necessari nonché l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi richiesti dai competenti Enti e dalla legislazione vigente;
- 4) Presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destinazione dei medesimi;
- 5) Adozione di cronoprogramma con illustrazione dei tempi di realizzazione di quanto ordinato con il presente provvedimento.

### **DISPONE**

All'Ufficio Messaggi Notificatori, del Comune di Guidonia Montecelio, di notificare, anche a mezzo PEC, nonché ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente ordinanza, entro e non oltre giorni tre dalla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio, a:

- A) RANDO FRANCESCO, nato a Genova il 12.08.1937, residente in Roma, Via Mar della Cina n. 248;
- B) DEODATI ANGELO, nato a Pisoniano (Rm) il 15.10.1935, residente in Pisoniano (Rm) Via Colle n. 85;
- C) MAGRINI PAOLO, nato a Roma, il 09.11.1955, residente in Roma, Viale Regina Margherita n. 169;
- D) ECO ITALIA 87 S.R.L., (c.f. e p.iva 01959161009), con sede legale in Roma, Viale dell'Esperanto n. 74, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- E) Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;
- F) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
- G) Presidente del Consiglio dei Ministri;
- H) Al Prefetto di Roma Capitale;
- I) Al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- J) Al Ministro dello Sviluppo Economico;
- K) Al Presidente della regione Lazio;
- L) Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Lazio;
- M) All'ARPA sezione LAZIO;
- N) Al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- O) Al Comando dei Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio;

Ordinanza SINDACALE n.422 del 18-12-2019 Comune di Guidonia Montecelio

- P) Al Comando della Polizia Locale del Comune di Guidonia Montecelio;  
Q) Al Sindaco del Comune di Fonte Nuova.

### **DISPONE INOLTRE**

Che gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;

### **DISPONE ALTRESI'**

che copia del presente provvedimento venga:

- 1) Pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

### **AVVERTE CHE**

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, trascorso infruttuosamente il termine assegnato, questa amministrazione, previo accertamento dell'inottemperanza della presente ordinanza e acquisizione prodromica dell'area al patrimonio dell'Ente per il tempo strettamente necessario, procederà direttamente alle operazioni di bonifica e ripristino dei luoghi a norma di legge, con recupero delle spese anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo dei relativi importi e riscossione coatta delle medesime, a carico dei responsabili in solido nonché alla segnalazione alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Tivoli per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 650 del codice penale e dall'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Servizio Area VI di codesto Ente – Arch. Egidio Santamaria.

### **RAMMENTA**

Che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- 1) Giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di pubblicazione dell'elenco all'Albo pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- 2) Straordinario al presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 gennaio 1971 n. 1199.

**IL SINDACO**

**Ft.o BARBET Michel**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"